

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1470 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2023

che stabilisce le specifiche tecniche e metodologiche conformemente al regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indice dei prezzi delle abitazioni e l'indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari, e che modifica il regolamento (UE) 2020/1148 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafi 9 e 10, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 7, paragrafo 6, e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/792 stabilisce un quadro comune per la produzione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA), dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d'imposta costanti (IPCA-TC), dell'indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (OOH) e dell'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB).
- (2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/792, la Commissione deve adottare atti di esecuzione che specificano le disaggregazioni dell'IPAB e degli indici dei prezzi OOH.
- (3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/792, ogni anno gli Stati membri devono procedere all'aggiornamento dei pesi dei sottoindici per l'IPAB e gli indici dei prezzi OOH. È pertanto necessario specificare condizioni uniformi per la qualità dei pesi degli indici armonizzati.
- (4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/792, l'IPAB e l'indice dei prezzi OOH devono essere indici di tipo Laspeyres concatenati annualmente. Pertanto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, punto iv), del regolamento (UE) 2016/792, la Commissione dovrebbe specificare ulteriormente i metodi per l'elaborazione dei sottoindici e degli indici elementari di prezzo.
- (5) Gli indici dei prezzi relativi agli acquisti di abitazioni dovrebbero essere rappresentativi di tutte le transazioni pertinenti. Pertanto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, punto i), del regolamento (UE) 2016/792, la Commissione dovrebbe specificare ulteriormente le disposizioni in materia di rappresentatività delle fonti di dati utilizzate.

⁽¹⁾ GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11.

